

STUDIO LEGALE

**Avv. Mario Pistocchi**

Via Dall'Ovo, n. 10 - 24044 Dalmine (Bg)

Tel. e fax: 0350171568

P.I.: 02644250785 - C.F.: PSTMRA74B14C489W

PEC: avv.mario.pistocchi@pec.giuffre.it



263/18 Sent.

3627/17 R.G.

1008/18 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO

Il Giudice di Pace di Bergamo Avv. Angela Bungaro, nella la causa civile

n.3627 R.G.2017, ha pronunciato, all'udienza del 12 Aprile 2018,

tra

Sig. ~~\_\_\_\_\_~~ rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Pistocchi

**Ricorrente**

CONTRO

Polizia Stradale di Bergamo per il tramite della Prefettura di Bergamo in  
persona del Prefetto in carica pro tempore,

**Resistenti-contumaci**

Oggetto: Ricorso per l'annullamento del verbale n. ~~700013566963~~ elevato dalla  
Polizia Stradale Sez. di Bergamo il 16.07.2017 e notificata in pari data, per  
violazione dell'art. 186 co.2 lett.A) C.d.S. poichè: "circolava alla guida del  
veicolo di cui sopra in stato di alterazione dovuta all'ingestione di bevande  
alcoliche, accertata tramite apparecchiatura Alcoltest  
7110MKIII, matr. ARZE0060, la quale con due distinte misurazioni alle ore  
04:00 e alle ore 4:13 dava i seguenti esiti: 0,66 G/L--0,62 G/L. La patente viene  
ritirata ed inviata alla Prefettura di Bergamo....".

-Vista la L.24.11.1981 n.689 e successive modificazioni; visto l'art.7 del D.

Lgs. n.150/11; visto altresì l'art.281 sexies e 429 co.1 c.p.c.;

-preso atto delle istanze conclusive e discussa la causa, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

ORIGINALE

SI NOTIFICHI A

Parti

Avv. Pistocchi

V

dando lettura del

### DISPOSITIVO E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

Il Giudice di Pace di Bergamo, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in narrativa, così decide:

- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale di Bergamo in data 16.07.2017 n.700013366963 ed ogni altro atto ad esso correlato e conseguente;
- Nulla per le spese.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle Autorità opposte Polizia Stradale di Bergamo e Prefettura di Bergamo che, pur ritualmente autorizzate a regolarizzare la loro costituzione all'udienza del 07.12.2017, non hanno provveduto né al deposito della documentazione richiesta né si sono costituite, restando contumaci per tutta la durata del processo.

Nel merito, il ricorso è risultato fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il Codice della strada, modificato negli ultimi anni con vari interventi legislativi, ha inasprito le sanzioni per coloro che guidano sotto l'effetto d'alcool.

L'art. 186, al comma 2, del predetto codice stabilisce tre tipi di sanzioni nel caso in cui si risulti positivi all'alcool test compiuto dagli organi di polizia, in particolare, per quanto attiene il caso in esame, alla lettera a) ormai attualmente depenalizzato, corrispondente ad un livello alcolico superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 grammi per litro, prevede **soltanto** una sanzione amministrativa.

Tuttavia, nel caso in cui, il soggetto "Trasgressore" si sottoponga al controllo dell'alcol test, l'autorità procedente ha l'obbligo di avvertire lo stesso che ha la possibilità di essere assistito da un difensore in quanto ogni eventuale accertamento, in mancanza di detto avviso, è nullo.

Ed infatti, l'art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che richiama, conseguentemente, l'art. 356 c.p.p., stabilisce che *“nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”*.

Occorre, altresì, rilevare che il risultato dell'alcool test sarà inserito in apposito verbale.

Lo stesso, pertanto, prima di essere firmato deve essere appositamente controllato al fine di verificare la presenza dell'avviso dato dagli organi di polizia di aver dato comunicazione di potersi avvalere di un difensore.

Nel caso di specie, in effetti, tale avviso non risulta contenuto nel verbale opposto e, pertanto, lo stesso risulta affetto da nullità, detta nullità può essere sollevata in giudizio fino alla sentenza di primo grado, ai sensi degli art. 180 e 182, secondo periodo, c.p.p. in caso contrario il soggetto dovrà chiedere di essere sottoposto nuovamente alcool test in quanto non è stato edotto di tale facoltà.

In detto caso, infatti, la sottoposizione innanzi ad un legale comporta un notevole dispendio di tempo da parte degli organi di Polizia, per il “mal capitato” ulteriore tempo per poter far diluire nel sangue l'alcool e, quindi, la buona possibilità di non incorrere nelle ipotesi penali di cui alle lettere b) e c) del 186 Cds.

Da ultimo, sulla questione del mancato avviso di farsi assistere da un difensore, la giurisprudenza consolidata afferma che *“la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli art. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”* (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n° 34976 dell'1 marzo 2016).

Pertanto, allo stato, per la ragione di cui sopra, il verbale opposto non risulta

legittimamente adottato e va dichiarato conseguentemente nullo.

Il suddetto motivo di accoglimento è assorbente di ogni altra censura del ricorrente.

Per il suesposto motivo, va accolta l'opposizione con conseguente annullamento del verbale di contestazione opposto ed in epigrafe richiamato, essendo lo stesso nullo in quanto emesso in violazione dell'art.114 disp.att.c.p.p.. ed ogni altro atto ad esso correlato e conseguente;

In considerazione della particolarità della materia trattata, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bergamo, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in narrativa, così decide:

-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale di Bergamo in data 16.07.2017 n.700013366963 ed ogni altro atto ad esso correlato e conseguente;

- Nulla per le spese.

Così deciso in Bergamo il 12 Aprile 2018

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Angela Bunganò)

Il Cancelliere - B-3  
Luca VITALI

Depositato in cancelleria

oggi 12 APR. 2018

Il Cancelliere - B-3  
Luca VITALI

E' copia conforme all' originale  
Bergamo, il 27 APR. 2018  
Il Cancelliere - B-3  
Luca VITALI